

NOVITA' DECRETO "CURA ITALIA"

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

Al fine di garantire misure di sostegno ai soggetti (lavoro dipendente e autonomo) che a causa dell'emergenza da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, è prevista l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

Con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità e la modalità di attribuzione delle indennità da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.).

FINANZIAMENTI PMI

È previsto il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI (imprese e lavoratori autonomi), con sede in Italia:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.20 i contratti sono prorogati fino al 30.9.20;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi";
- per usufruire delle agevolazioni è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto per i lavoratori dipendenti, un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro, per coloro che abbiano un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;

Tale importo è riconosciuto dal datore di lavoro con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno" e sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite F24.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Tale credito:

- spetta per il canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" (ad esempio alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali per finanziare gli interventi dovuti al COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

L'ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.

È prevista la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni effettuate nel 2020 da parte di imprese; esse sono deducibili ai fini IRAP "nell'esercizio in cui sono effettuate".

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È prevista una "menzione" a favore dei soggetti che rinunciano alle sospensioni dei versamenti fiscali, compresi quelli riferiti a rottamazione e "saldo e stralcio".

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

La validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17.3.2020 è estesa fino al 31.8.2020 (sono esclusi i documenti per l'espatrio).

NOTA BENE:

Le sopracitate azioni contenute nel Decreto CURA ITALIA, sono al momento prive di istruzioni in merito alla modalità applicativa, e carenti di talune situazioni non citate nel decreto, ma meritevoli di attenzione e valutazione.

Data l'urgenza, tutti i riconoscimenti/crediti/erogazioni potrebbero e saranno soggetti ad aggiornamenti e chiarimenti.

Lo Studio sta già predisponendo l'approfondimento e l'applicazione di tutte le casistiche interessanti la clientela.

Lo studio rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

